

**DECISIONE (PESC) 2020/1999 DEL CONSIGLIO**  
**del 7 dicembre 2020**  
**relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e si impegna a proteggere tali valori, che svolgono un ruolo chiave nel garantire la pace e una sicurezza sostenibile, pietre angolari della sua azione esterna.
- (2) I diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi. Spetta in primo luogo agli Stati rispettare, proteggere e applicare i diritti umani, anche garantendo il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani. Le violazioni e gli abusi dei diritti umani in tutto il mondo continuano a destare grande preoccupazione, anche per il significativo coinvolgimento di soggetti non statali in abusi dei diritti umani a livello mondiale e per la gravità di molti di questi atti. Tali atti violano i principi e minacciano gli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (3) Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha accolto con favore l'avvio, da parte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), dei lavori preparatori volti a istituire un regime dell'Unione di portata generale relativo alle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.
- (4) La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. A tale riguardo, il Consiglio sottolinea l'importanza del diritto internazionale dei diritti umani e dell'interazione fra tale diritto e il diritto internazionale umanitario nel valutare l'opportunità di applicare misure restrittive mirate in base alla presente decisione. La presente decisione non pregiudica l'applicazione di altre vigenti o future decisioni del Consiglio nel quadro della politica estera e di sicurezza comune che stabiliscono misure restrittive in considerazione della situazione in taluni paesi terzi e che riguardano violazioni o abusi dei diritti umani.
- (5) Tali misure restrittive mirate perseguiranno gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE e contribuiranno all'azione dell'Unione volta a consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), TUE. L'applicazione di tali misure restrittive mirate sarà coerente con la strategia globale dell'Unione in questo settore e rafforzerà la capacità dell'Unione di promuovere il rispetto dei diritti umani.
- (6) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La presente decisione istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo. Si applica:

- a) al genocidio;

